

STATUTO DEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE SERIANA

(Rif. L.R. 26/93 art. 30, comma 15 e successive modifiche e integrazioni)

Aggiornato con modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci del 21/04/2018

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. Il Compensorio Alpino di Caccia, denominato "Compensorio Alpino di Caccia Valle Seriana", è individuato dal piano faunistico-venatorio regionale ai sensi della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche e integrazioni ed è istituito dalla Regione, sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata, secondo gli scopi previsti in particolare dal presente Statuto.
2. La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione.
3. Nei successivi articoli, per brevità, il Compensorio Alpino di Caccia è denominato C.A.
4. Il C.A. è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica e organizzazione dell'esercizio venatorio programmato.
5. Ha sede in Gromo (BG), via Papa Giovanni XXIII n. 27, codice fiscale 90009280166.

Art. 2

Funzioni e compiti

1. Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio della Regione, il C.A. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente organizzando l'attività della caccia programmata dei propri associati, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CAPO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

Organi sociali

1. Sono organi del C.A.:
 - il presidente;
 - il Comitato di Gestione;
 - l'assemblea dei cacciatori iscritti;
 - il revisore legale

Art. 4.

Funzioni e compiti del presidente

1. Il presidente del C.A. è eletto, dai componenti del Comitato di Gestione tra i suoi membri, art. 30 comma 9 L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza del C.A., e svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'assemblea dei cacciatori iscritti ed il Comitato di Gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge dello Statuto e dei Regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
 - c) sovrintende al personale ed ai collaboratori;
 - d) firma gli atti e la corrispondenza;

- e) nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del Comitato di Gestione, e può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del Comitato di Gestione, sulle materie di competenza del Comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al Comitato di Gestione nella sua prima successiva adunanza per la ratifica;
- f) può delegare a membri del Comitato di Gestione funzioni di propria competenza;
- g) può richiedere all'Ufficio Territoriale Regionale (nei successivi articoli, per brevità, UTR Bergamo) la sostituzione di uno o più membri del Comitato di Gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art. 14 comma 3.

Art. 5

Organi sostitutivi del presidente

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal vice-presidente.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del presidente, il vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano di età del Comitato di Gestione, deve riunire, entro dieci giorni, il Comitato stesso, per provvedere alla nomina del sostituto. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del Comitato, svolge le funzioni del presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del Comitato di Gestione.

Art. 6.

Comitato di Gestione e suoi compiti

1. Il Comitato di Gestione è nominato con provvedimento del presidente della Giunta Regionale ed ha la composizione di cui art. 30 comma 7 L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le riunioni del Comitato di Gestione, che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il Comitato di Gestione viene convocato dal presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei membri o su richiesta del revisore legale.
4. La convocazione del Comitato di Gestione avviene in forma scritta, mediante lettera raccomandata o mail PEC e portata a conoscenza con preavviso di almeno otto giorni, oppure, in via d'urgenza, tramite avviso telefonico o mail PEC effettuato due giorni prima della convocazione stessa, salvo diversa delibera del Comitato di Gestione.
5. Il Comitato nomina un segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del Comitato, nonché ogni altro compito indicato dal Comitato stesso.
6. Copia delle delibere adottate dal Comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo, deve essere trasmessa per competenza all'UTR Bergamo, entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato potrà essere richiesto in qualsiasi momento dall'UTR Bergamo e dai soci con formale istanza scritta motivata.
7. Il Comitato di Gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Spetta al Comitato di Gestione:
 - a) proporre all'assemblea dei cacciatori iscritti l'approvazione dello Statuto e sue eventuali modificazioni;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - c) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative;
 - d) stabilire annualmente le ammissioni dei cacciatori soci alle singole cacce di specializzazione con criteri di ammissione stabiliti dalla L.R. 26/93 e dai Regolamenti approvati dal Comitato;
 - e) fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;

- f) fissare l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione e dei compensi ai terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli organi, nonché deliberare il compenso di competenza del revisore legale;
- g) provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative e, comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all' indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati;
- h) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;
- i) approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori o istituti;
- j) deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art. 31 della L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi della collaborazione di tecnici faunistici;
- k) individuare modalità adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati da UTR Bergamo all'interno del territorio interessato;
- l) proporre all'UTR Bergamo per l'approvazione, i piani di prelievo annuali, predisposti previa censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario venatorio regionale;
- m) compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere, assieme al bilancio finanziario consuntivo, entro il 15 maggio di ogni anno all'amministrazione UTR Bergamo;
- n) mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative culturali venatorie sul territorio di competenza;
- o) provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali;
- p) designare un proprio rappresentante nella consulta faunistica venatoria territoriale;
- q) svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione del C.A.;
- r) consentire che la quota annua venga sostituita in tutto o in parte con ore lavorative prestate dal socio in favore del C.A., fermo restando l'obbligo per tutti i soci di fornire, gratuitamente non meno di 2 giornate lavorative all'anno, per prestazioni indicate dal Comitato di Gestione;
- s) adottare provvedimenti disciplinari autonomi nei confronti di soci cacciatori per le violazioni previste all'art. 16
- t) comma 3 del presente Statuto.

Art. 7.

Assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'esercizio venatorio all'interno del C.A. in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Nel caso in cui l'assemblea non approvi il bilancio consuntivo e/o qualora il presidente del Consiglio Regionale accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, lo stesso scioglie il Comitato di Gestione.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente Statuto.
2. L'assemblea deve essere altresì convocata dal presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, con comunicazione, spedita al Comitato di Gestione ed al revisore legale mediante lettera raccomandata o via telematica, indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del revisore legale.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal revisore legale.
4. La convocazione è resa nota almeno 15 giorni prima, con l'indicazione della sede, del giorno e ora, nonché dell'ordine del giorno, ai soci con avviso scritto, cartaceo o per via telematica, con pubblicazione sul sito internet del CA 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Oltre che ai componenti di diritto, l'invito è esteso al Comitato di Gestione e al revisore legale.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante e depositata presso la sede del C.A. almeno 5 giorni prima dell'assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un iscritto.
6. Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Art. 9

Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:
 - approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile;
 - pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato di Gestione;
 - avanzare proposte ed iniziative al Comitato di Gestione sulle quali il Comitato deve esprimersi con atto deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze.

Art. 10

Revisore Legale

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell'UTR territorialmente competente. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di Gestione.

Art. 11

Compiti del Revisore Legale

1. Il revisore legale esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del C.A., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
2. Il revisore legale attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal Comitato di Gestione.
3. Il revisore legale redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Gestione.
4. Il revisore legale almeno ogni quadrimestre dovrà accertare la corrispondenza di cassa.
5. Il revisore legale ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A. per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
6. Dal sopralluogo del revisore legale viene redatto apposito verbale, sottoscritto e trascritto su apposito libro.
7. L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dal revisore legale anche sulla base di un atto collegiale comunicato al presidente del Comitato di Gestione.
8. Su richiesta del presidente del Comitato di Gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il revisore legale è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del Comitato di Gestione e dell'assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
9. Qualora il revisore legale riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal Comitato di Gestione o dal presidente, o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del Comitato di Gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il revisore legale informa il Presidente della Giunta Regionale per gli atti conseguenti.

10. Gli onorari spettanti al revisore legale sono deliberati dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f) del presente Statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore in relazione alle rispettive categorie.

Art. 12

Commissioni territoriali operative

1. Il Comitato di Gestione può istituire commissioni territoriali operative, determinandone la composizione ed i compiti.
2. Le commissioni operano ricercando ed utilizzando preferibilmente il volontariato.

CAPO III

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 13

Elezione e durata delle cariche dei membri del Comitato di Gestione

1. I Comitati di Gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni Comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Non sono nominabili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
 - i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote e che non regolarizzino la loro posizione entro quindici giorni dalla messa in mora;
 - coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
 - coloro che vengano sospesi dall' organo associativo;
 - coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
 - il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal Comitato di Gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione all' UTR Bergamo, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

Art. 14

Cessazione e vacanza delle cariche

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Comitato di Gestione cessi dalla carica, il Comitato stesso comunica all' UTR Bergamo la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
2. Qualora il numero dei membri del Comitato di Gestione risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade.
3. I componenti del Comitato di Gestione che, immotivatamente e senza giustificato preavviso, non partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica, con delibera approvata del Comitato di Gestione.

Art. 15

Votazioni dell'assemblea

1. Le votazioni dell'assemblea sono, di regola, palesi. Salva diversa disposizione, esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal presidente o da chi ne fa le veci.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

Art. 16

Compiti ed obblighi del socio

1. L'adesione all'associazione del C.A. implica inoltre, l'obbligo per il cacciatore associato di:

- a) pagare la quota annuale dell'associazione entro il 31 marzo di ogni anno e come stabilito dalla L.R.26/93 art.28 comma 7;
 - b) osservare altresì con massimo scrupolo tutte le norme dello Statuto, nonché ogni norma regolarmente deliberata dagli organi sociali del C.A.;
 - c) segnalare tempestivamente al Comitato di Gestione del C.A. i casi di trasgressione delle vigenti norme di legge e di regolamento a disciplina dell'attività venatoria di cui sia stato testimone, con particolare riguardo agli episodi di prelievo abusivo di fauna stanziale;
 - d) segnalare al Comitato di Gestione del C.A. il ritrovamento di fauna selvatica rinvenuta morta o ferita anche per cause naturali;
 - e) effettuare i censimenti obbligatori della selvaggina così come previsti dal Comitato di Gestione;
 - f) fornire al Comitato di Gestione le cartoline di denuncia degli abbattimenti giornalieri, i tesserini aggiuntivi e i dati riepilogativi annuali degli abbattimenti, nei modi e nei tempi richiesti, per consentire il controllo dei piani di prelievo e la formulazione delle statistiche.
2. Il cacciatore associato dichiara e riconosce espressamente di ritenersi assoggettato alle seguenti regole disciplinari, sancite nell'interesse comune di tutti i cacciatori associati al C.A. ed al fine di una più rigorosa gestione faunistica ed ambientale.
 3. Nei casi di inadempimento all'art.16 comma 1 lettere (b), (e), (f) , il Comitato può disporre, a titolo di provvedimento disciplinare interno al C.A., la sospensione temporanea dalla qualità di socio limitatamente al diritto alla caccia della forma di specializzazione praticata fino ad un massimo di 120 giornate di calendario solare. Nei casi di infrazione alle vigenti norme di legge che disciplinano l'attività venatoria con specifico riguardo alle disposizioni poste a tutela della fauna stanziale e del suo habitat, oltre alle sanzioni penali e/o amministrative ivi previste ed al risarcimento del danno, al Comitato di Gestione del C.A. è riconosciuto il potere di disporre – a titolo di provvedimento disciplinare interno al C.A. - la sospensione temporanea dalla qualità di socio cacciatore, con la conseguente sospensione dall'esercizio della caccia nel C.A. fino ad un massimo di 120 giornate di calendario solare.
 4. Il cacciatore iscritto al C.A. perde la qualità di associato nei seguenti casi:
 - a) per esclusione deliberata dal Comitato di Gestione a motivo di recidività nella commissione di violazioni previste dal precedente comma 3 del presente articolo.
 - b) per la perdita dei requisiti di legge necessari per mantenere la qualità di associato.
 5. Una volta ammesso, ogni socio ha diritto alla permanenza associativa per le successive stagioni venatorie, purché confermata annualmente col tempestivo versamento della quota di partecipazione e purché non sia già debitore nei confronti del C.A. per il mancato versamento di quote associative pregresse o a qualsivoglia altro titolo.
 6. Ogni cacciatore conferma la propria iscrizione nel comprensorio alpino come previsto da art. 28 comma 7 della L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni.
 7. Il rimborso della quota associativa, eventualmente richiesto da cacciatori che, per qualsiasi motivo decidessero di rinunciare all'autorizzazione della caccia, per la stagione in corso, tenendo conto che le spese di gestione del C.A. sono ri-partite per tutti i soci, sino al momento della rinuncia, saranno effettuati con i seguenti criteri:
 - domanda pervenuta entro il 31/07 rimborso pari al 75%;
 - domanda pervenuta dal 01 al 31 agosto rimborso pari al 50%;
 - oltre il 01 settembre non verrà più effettuato nessun rimborso.

CAPO IV NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Art. 17
Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Il bilancio di previsione è predisposto dal Comitato di Gestione entro il 31 marzo. E' accompagnato da una relazione illustrativa ed è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile. E' formato in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di previsione consta di :
 - uno stato di previsione delle entrate;
 - uno stato di previsione delle spese;

- un quadro generale riassuntivo.
4. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

Art. 18 **Conto consuntivo**

1. I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.
2. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal Comitato di Gestione all'assemblea, per la sua approvazione, nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ed in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione.
3. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economica-amministrativa e dal conto generale del patrimonio.

La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:

- i conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale avanzo di amministrazione;
- l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.

Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:

- le attività e le passività finanziarie;
 - i beni mobili ed immobili;
 - ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
4. Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
 5. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.
 6. Qualora, invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il Comitato di Gestione deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del revisore legale, il Comitato di Gestione procede alla riduzione delle quote associative.

Art. 19 **Dotazione finanziaria**

1. Il fondo di dotazione finanziaria del C.A. è composto da:
 - a) quote versate dai cacciatori iscritti;
 - b) finanziamenti erogati dall'UTR Bergamo;
 - c) contributi di terzi a fondo perduto e donazioni.

Art. 20 **Opere e forniture**

1. Il Comitato di Gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa.
2. La delibera di spesa autorizza il presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente Statuto.
3. L'assemblea, annualmente, fissa un importo massimo di spesa chiamato "Fondo economale", entro il quale il presidente del Comitato di Gestione può disporre per le piccole spese di ordinaria gestione.

Art. 21 **Emolumenti degli organi del C.A.**

1. Gli emolumenti possono essere previsti per: il presidente, i membri del Comitato di Gestione, il revisore legale e il direttore-segretario.
2. Gli eventuali emolumenti del presidente e del direttore-segretario sono quantificati con delibera del Comitato di Gestione e in prima riunione a cui né il presidente né il direttore-segretario partecipano.
3. Il Comitato di Gestione è comunque tenuto a deliberare gli emolumenti ai membri del Comitato stesso, quantomeno nella forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre ai rimborsi per spese di viaggio superiori ai 15 chilometri.
4. Le riunioni del Comitato non possono tenersi, anche se in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente.
5. Gli emolumenti del revisore legale sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.
6. Le delibere che definiscono gli emolumenti del presidente e dei membri del Comitato di Gestione vengono inviate, per l'approvazione, all'UTR Bergamo, che delibera, in merito, entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato rispetto di tale termine detti atti si intendono come approvati.
7. Nel caso UTR Bergamo non approvi tali delibere, deve darne tempestiva comunicazione, corredata da opportuna motivazione, al Comitato di Gestione, il quale, riesaminato il proprio atto secondo le osservazioni pervenute, ri-delibera in via definitiva.

Art. 22 **Disposizioni varie**

1. Il Comitato di Gestione autorizza il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi del C.A. Può altresì determinare compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connessa alla carica rivestita all'interno degli organi statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.
2. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, il C.A. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a) libro protocollo;
 - b) libro giornale;
 - c) libro dei verbali delle riunioni del Comitato di Gestione;
 - d) libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea;
 - e) libro dei verbali del revisore legale;
 - f) libro dei soci;
3. Detti libri vanno tenuti a cura del Comitato di Gestione, ad esclusione di quello di cui al punto 2 lettera e), rispettivamente di competenza del revisore legale.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 **Disposizioni finali**

1. L'approvazione del presente Statuto e delle successive modifiche implica la immediata accettazione da parte di tutti i soci delle norme in esso contenute.
2. In caso di scioglimento del C.A., tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentita la provincia di competenza.
3. I rapporti degli associati tra loro e tra gli organi del C.A. previsti dal presente statuto sono di natura civilistica e contrattuale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.
4. Spetta agli organi preposti alla vigilanza venatoria la notifica al Comitato di Gestione del C.A. delle verbalizzazioni di cacciatori soci a causa di prelievi abusivi di selvaggina stanziale sul territorio del C.A., (art 12, lett. b L. n° 675/96)
5. Il presidente è delegato, con promessa di rato e valido, ad apportare al presente atto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di pubblicazione e registrazione del presente Statuto.